



Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici

Decreto 170 del 30 settembre 2026, Capo III Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

Documento del Consiglio Nazionale dell'ANDIS

riunitosi a Nova Siri (MT) in data 2-3-4 ottobre 2026

In merito alla pubblicazione del D.L. 170 del 30 settembre 2026, si richiama innanzi tutto l'attenzione sull'**articolo 3 della Costituzione**, il quale afferma un principio fondamentale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge», senza alcuna distinzione legata al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o alle condizioni personali e sociali.

In questo senso, è necessario riconoscere che il principale ostacolo al pieno percorso scolastico non è rappresentato dalla lingua o dalle differenze culturali. Su questi aspetti, infatti, la scuola opera quotidianamente attraverso percorsi di inclusione, dialogo e reciproco rispetto. Il problema centrale è piuttosto la condizione di povertà, che può incidere profondamente sulle opportunità educative e sul percorso di crescita degli studenti.

La Costituzione affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che, limitando concretamente la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Allo stesso modo, l'articolo 34 riconosce il diritto all'istruzione e stabilisce che la scuola debba essere aperta a tutti, garantendo condizioni che consentano ai capaci e ai meritevoli di proseguire il proprio percorso formativo.

In riferimento all'**art. 13 del D.L. 170/2026**, la casistica presa in esame per determinare quello che è stato sintetizzato come "tetto del 30%" risulta residuale e presente solo in alcuni territori.

Nulla viene modificato nella sostanza rispetto alla C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, avente per oggetto "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana". Detta circolare raccomandava che il numero degli "alunni con cittadinanza non italiana" presenti in una singola classe non superasse di norma il 30% degli iscritti, mediante un'adeguata distribuzione degli stessi alunni fra istituti dello stesso territorio.

Nell'attuale Decreto Legge il tetto del 30% si riferisce ad una platea ancora più ristretta, e segnatamente nella scuola primaria, agli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia e, nella scuola secondaria, agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici.

La circolare del 2010, ancora in vigore, non ha esplicato effetti perché la situazione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi richiede un approccio sistemico.

La situazione in alcune scuole è sicuramente faticosa, ma non è ascrivibile esclusivamente alla segregazione scolastica, trattandosi in alcuni territori di una vera e propria segregazione di natura sociale.

Ecco, quindi la necessità di osservare e affrontare la questione a livello sistemico, coinvolgendo le scuole, gli enti territoriali, le associazioni e lo Stato. Serve una governance multisistemica, in grado di affrontare le questioni abitative e la rivalutazione dei quartieri e delle scuole periferiche, lavorando per la desegregazione di territori e scuole. La soluzione va pertanto cercata coinvolgendo tutte le istituzioni,

soprattutto gli enti locali in merito anche ai servizi abitativi e alla persona. Si veda in tal senso anche la ricerca del Politecnico di Milano sulla segregazione scolastica e il confronto con altre realtà europee.

Merita attenzione anche il mancato rinnovo dell'**Osservatorio Nazionale degli alunni stranieri**, organismo consultivo del Ministero dell'Istruzione fino a dicembre 2022. L'Osservatorio aveva il compito di suggerire al Ministro e all'amministrazione strategie e interventi per l'inclusione scolastica. Proprio l'osservatorio aveva elaborato il Manifesto delle scuole di periferia, con interessanti spunti per contrastare la segregazione scolastica e sociale.

Anche il divieto di presenza a scuola con il volto coperto o comunque non riconoscibile (**art. 12 comma 4** del Decreto Legge), è già normato, in questo caso dall'art. 5 della Legge n. 152 del 1975. Il divieto potrebbe comportare la mancata frequenza scolastica di alunne che hanno il viso coperto per motivi religiosi. Il tema è squisitamente di natura culturale. Il divieto potrebbe indurre alcune famiglie a non far frequentare la scuola italiana alle loro figlie, con il rischio di impedire la continuazione del percorso di studio, unica condizione per l'acquisizione di pensiero critico e libertà di scelta. Le scuole nella loro autonomia sono in grado di individuare, nei casi necessari, modalità di identificazione delle allieve.

Quanto al coinvolgimento della scuola nel favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte di famiglie che non la conoscono, previsto dall'**art. 12 del Decreto Legge**, si evidenzia che molte scuole già attivano iniziative di questo tipo, talora di concerto con gli Enti locali e il Terzo Settore, e che ai CPIA pervengono numerose richieste di alfabetizzazione di popolazione adulta, che comportano lunghe liste d'attesa e che non possono essere soddisfatte completamente ad organico invariato.

Appare inoltre incongruo e sproporzionato il carattere di necessità e urgenza di uno strumento legislativo come il Decreto Legge, risultando peraltro la platea interessata persino maggiormente residuale rispetto a quella già individuata dalla Circolare del 2010.

Affinché si promuova una reale inclusione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, occorrono interventi concreti e strutturali. Le cosiddette scuole di frontiera non hanno bisogno di propaganda né di ulteriori sovrastrutture, ma di risorse adeguate e continuative:

- docenti specializzati di italiano L2 stabilmente inseriti nell'organico;
- mediatori linguistici e culturali;
- finanziamenti strutturali;
- spazi scolastici adeguati;
- tempo scuola più ampio.

È attraverso investimenti di questo tipo che il principio costituzionale dell'uguaglianza può tradursi in una concreta equità delle opportunità, permettendo alla scuola di svolgere il suo mandato istituzionale.

Approvato all'unanimità, Nova Siri (MT) – 4 ottobre 2026

La Presidente del Consiglio

Alessandra Francucci